

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 maggio 2005****relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione***[notificata con il numero C(2005) 1540]**(2005/504/CE)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione ⁽¹⁾, prevede che gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o di monete di valute nazionali diverse, ad esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione tutte le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false e di trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.
- (2) Non esiste un metodo comune che garantisca l'individuazione e quindi il ritiro dalla circolazione delle monete contraffatte, da cui il rischio che le monete contraffatte ed altri oggetti simili alle monete in euro, immessi in circolazione per errore o in maniera fraudolenta, continuino ad essere utilizzati, potendo in tal modo determinare confusione o arrecare pregiudizio al pubblico.
- (3) Nel processo di autenticazione delle monete attraverso selezione automatica, vengono respinte una serie di oggetti, tra cui monete contraffatte e monete in euro autentiche ma non adatte alla circolazione. Anche queste ultime vengono consegnate alle autorità competenti dalle società e dai singoli individui.
- (4) Non esistono norme comuni per le autorità nazionali in materia di trattamento e rimborso di monete autentiche ma non adatte alla circolazione; per questo si registrano diversità di trattamento nei paesi dell'area dell'euro e conseguenti distorsioni in relazione al rimborso di tali monete.
- (5) In sostegno all'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001, è auspicabile prevedere un processo grazie al quale le monete in euro in circolazione sono autenticate, mentre i pezzi contraffatti, gli oggetti simili alle monete in euro e le monete non adatte alla circolazione vengono escluse dal ciclo del contante.
- (6) Per garantire condizioni di parità in relazione alle monete in euro autentiche ma non adatte alla circolazione, è

auspicabile elaborare delle linee guida in materia di trattamento e rimborso o sostituzione di tali monete,

RACCOMANDA:

PARTE I

DEFINIZIONI E PRATICHE RACCOMANDATE*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente raccomandazione:

- a) per «autenticazione delle monete in euro», si intende il processo di verifica dell'autenticità delle monete in euro attraverso selezione automatica elettromeccanica o sistema manuale. Nel corso di tale processo, vengono respinte sia le monete contraffatte che le monete in euro autentiche ma non adatte alla circolazione, le monete straniere simili all'euro ed altri oggetti metallici quali medaglie e gettoni simili alle monete in euro;
- b) per «monete in euro non adatte alla circolazione», si intendono le monete in circolazione autentiche che presentano difetti o le cui caratteristiche tecniche ed identificative sono mutate considerevolmente a causa della lunga durata di circolazione o incidentalmente (dimensioni, peso, colore, corrosione, danni ai bordi), nonché le monete non contraffatte ma deliberatamente alterate. Per quanto riguarda in particolare le specifiche tecniche, ai fini del presente documento le monete sono considerate non adatte alla circolazione se una delle dimensioni è diversa da quelle specificate per le monete in euro in questione di almeno 0,30 millimetri e/o il peso non corrisponde a quello prescritto in misura di almeno il 5 %.

*Articolo 2***Pratiche raccomandate**

Gli Stati membri procedono all'autenticazione delle monete in euro in circolazione nel proprio territorio, o controllano che la stessa venga effettuata, conformemente alle disposizioni di cui alla parte II della presente raccomandazione.

Gli Stati membri adottano norme comuni in materia di trattamento, rimborso o sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione conformemente alle disposizioni di cui alla parte III della presente raccomandazione.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

PARTE II

AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO*Articolo 3***Prescrizioni in materia di autenticazione e test**

È opportuno autenticare almeno i tagli delle seguenti monete in euro: 2 euro, 1 euro, 50 centesimi.

L'autenticazione viene effettuata a livello centrale e/o nell'ambito del processo di trattamento della moneta. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono contatti con gli enti creditizi e le persone costantemente a contatto con il denaro contante a titolo professionale, in relazione all'applicazione delle procedure di autenticazione di cui agli articoli 4-6 della presente raccomandazione.

La quantità di monete in euro da sottoporre ogni anno ad autenticazione in ciascuno Stato membro è pari ad almeno il 10 % del volume netto totale dei tagli specifici emesso dallo Stato membro entro la fine dell'anno precedente. Onde garantire l'autenticazione dei rispettivi quantitativi di monete in euro, conformemente agli articoli 4-6, gli Stati membri devono effettuare controlli presso un numero adeguato di enti creditizi, nonché presso le persone che sono costantemente a contatto con il denaro contante a titolo professionale.

*Articolo 4***Test di controllo degli apparecchi selezionatori**

Il controllo del funzionamento degli apparecchi selezionatori va effettuato mediante una prova di individuazione preceduta, se del caso, da una prova di selezione da svolgere come segue:

- 1) Il test di selezione è finalizzato al controllo della capacità dell'apparecchio di selezionare correttamente tutte le monete in tagli euro. Ciò si applica in assenza di norme nazionali che disciplinano la capacità di selezione.

Il test di selezione va effettuato su almeno un centinaio di monete in euro autentiche per ciascuno dei tagli da sottoporre a test. Le monete di tutti i tagli vengono mescolate fra loro e fatte passare tre volte attraverso l'apparecchio.

Il grado di accettazione non deve essere inferiore al 98 % per ciascuna prova. Nei casi in cui le monete in euro autentiche utilizzate per i test di selezione e rilevazione coincidano con i limiti della tolleranza specifica prevista, è possibile prendere in considerazione una percentuale di accettazione inferiore al 98 %.

Tutte le monete autentiche respinte dall'apparecchio vanno sottoposte ad un secondo test. Dopo tre prove consecutive, tutte le monete autentiche devono risultare accettate.

- 2) Il test di individuazione è finalizzato al controllo della capacità dell'apparecchio di respingere oggetti simili alle monete in euro non conformi alle specifiche delle monete in euro e in particolare le monete contraffatte.

Il test di individuazione va effettuato su campioni di monete contraffatte di tutti i tagli e la relativa definizione deve essere estesa fino a comprendere anche i materiali impiegati per produrre oggetti simili alle monete e le monete diverse dall'euro. A tal fine vanno utilizzati alcuni campioni rappresentativi, provenienti dalle riserve depositate nei centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) o nel centro tecnico-scientifico europeo (CTSE). La tipologia di tali campioni è definita e aggiornata dal CTSE, in collaborazione con i CNAC.

Le monete contraffatte sono mescolate ad un congruo numero di monete autentiche, definito in collaborazione con il CTSE, e fatte quindi passare attraverso l'apparecchio tre volte. Tutti i pezzi contraffatti devono risultare respinti ad ogni prova.

- 3) Nel rispetto della normativa nazionale, i test disposti dal presente articolo vanno effettuati almeno una volta all'anno su ciascuno degli apparecchi selezionatori nei luoghi ove si svolge l'autenticazione e presso gli istituti selezionati in conformità dell'articolo 3.

*Articolo 5***Possibilità di test supplementari degli apparecchi selezionatori presso un CNAC o il CTSE**

Onde consentire ai produttori di apparecchi selezionatori di ottenere le necessarie indicazioni per l'approntamento iniziale delle proprie attrezzature, possono essere effettuati dei test presso determinati CNAC, il CTSE oppure, in virtù di un accordo bilaterale, presso i locali del produttore. Questi test vanno effettuati sulla base delle modalità e condizioni di riservatezza definite in collaborazione con il CTSE.

Una volta effettuato il test presso un CNAC o il CTSE, viene elaborata una relazione di sintesi all'attenzione dell'ente interessato e trasmessa in copia al CTSE. La relazione è conservata per un periodo di almeno tre anni e può essere utilizzata a fini di raffronto.

Tra gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione figurano obbligatoriamente l'identificazione dell'apparecchio testato, i risultati del test e la valutazione globale, i contenuti specifici dei lotti campione utilizzati per i test, i criteri di accettazione, la data e la firma della persona abilitata.

I CNAC e il CTSE tengono un registro di efficacia degli apparecchi selezionatori il cui test è stato effettuato presso i propri locali. Presso i CNAC e il CTSE è possibile consultare, a titolo indicativo, un elenco consolidato degli apparecchi selezionatori che hanno superato i test di cui al secondo comma del presente articolo.

*Articolo 6***Verifiche e relazioni**

Gli Stati membri sono tenuti a verificare la capacità degli istituti selezionati ai sensi dell'articolo 3 di autenticare le monete in euro sulla base dei seguenti requisiti minimi:

- presenza, presso il centro di selezione, di disposizioni e procedure organizzative scritte relative all'individuazione di pezzi contraffatti, monete in euro non adatte alla circolazione e oggetti simili alle monete in euro,
- nomina di esperti in grado di applicare le strategie,
- adeguatezza delle risorse tecniche e presenza di una relazione iniziale del produttore che indica il grado di efficacia degli apparecchi selezionatori,
- esistenza di un programma scritto di manutenzione finalizzato al mantenimento degli apparecchi selezionatori al loro stadio iniziale di efficacia,
- esistenza di procedure minime scritte che disciplinano i vari processi di selezione delle monete in euro e di consegna dei pezzi contraffatti e sospetti alle autorità nazionali competenti in tempi ristretti,
- numero delle monete autenticate.

In occasione dei controlli di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle rispettive normative nazionali, può essere effettuato un breve audit che diventerà oggetto di una relazione basata sui summenzionati elementi.

Ogni Stato membro presenta una relazione annua al CTSE riguardante l'attività di autenticazione, in cui si fa inoltre menzione dei controlli e delle verifiche, del numero delle monete in euro autenticate e della percentuale di ogni singola categoria di oggetti respinti rispetto al quantitativo di ciascun taglio selezionato in circolazione.

PARTE III

TRATTAMENTO DELLE MONETE IN EURO NON ADATTE ALLA CIRCOLAZIONE

Articolo 7

Rimborso o sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione

Ciascuno Stato membro deve prevedere il rimborso o, se del caso, la sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione, il cui taglio va individuato a prescindere dalla faccia nazionale, a beneficio delle società e degli individui situati sul territorio dello Stato membro o al di fuori dell'area dell'euro. Gli Stati membri devono garantire condizioni analoghe in relazione al rimborso delle monete non adatte alla circolazione onde consentire le relative consegne indipendentemente dal paese in cui esse sono state tolte dalla circolazione, sulla base della valutazione di cui all'articolo 12.

Gli Stati membri possono decidere di rifiutare il rimborso delle monete in euro autentiche deliberatamente alterate nel caso in cui ciò sia contrario alle pratiche o alle tradizioni nazionali (offesa all'effigie del sovrano, offesa all'autorità emittente, ecc.).

Articolo 8

Commissione di trattamento

In linea di principio si applica una commissione di trattamento per il rimborso o la sostituzione delle monete non adatte alla

circolazione. La commissione deve essere uniforme in tutta l'area dell'euro e corrispondere al 5 % del valore nominale del pezzo consegnato.

Ogni anno e per ciascun ente che provvede alla consegna, le monete non adatte alla circolazione possono essere esentate dalla commissione di cui al primo comma per un quantitativo massimo di un chilogrammo per taglio.

Può essere applicata una commissione supplementare pari al 15 % del valore nominale di ciascun sacchetto/contenitore nel caso in cui tale sacchetto/contenitore contenga pezzi contraffatti o presenti anomalie, come monete mal distribuite, monete diverse dall'euro o monete in euro di taglio non identificabile o altre discrepanze, se queste anomalie sono tali da richiedere un esame più approfondito, ai sensi dell'articolo 10.

Gli Stati membri possono disporre esenzioni generali dalle commissioni di trattamento nei casi in cui gli enti che provvedono alla consegna collaborino strettamente e regolarmente con le autorità nell'ambito del ritiro delle monete in euro non adatte alla circolazione.

I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico dell'ente che provvede alla consegna.

Le monete contraffatte consegnate alle autorità sono esenti dalle commissioni di trattamento o di altra natura.

Articolo 9

Imballaggi delle monete in euro non adatte alla circolazione

L'ente che consegna le monete in euro non adatte alla circolazione deve selezionare le monete in base al taglio e porle in appositi sacchetti o contenitori standardizzati conformi alle norme applicabili nei singoli Stati membri ai quali si presenta domanda. La mancata osservanza di tali requisiti può comportare il rifiuto dei pezzi consegnati.

In assenza di norme nazionali relative agli imballaggi, i sacchetti o contenitori devono avere al proprio interno:

- 500 monete per i tagli da 2 o 1 euro,
- 1 000 monete per i tagli da 50, 20 e 10 centesimi,
- 2 000 monete per i tagli da 5 e 2 centesimi e da 1 centesimo.

Ciascun sacchetto/contenitore deve indicare precisamente l'ente che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d'imballaggio e il numero del sacchetto/contenitore. Da parte sua, l'ente deve fornire un elenco degli imballaggi indicante l'insieme dei sacchetti/contenitori consegnati.

Qualora il quantitativo totale delle monete in euro non adatte alla circolazione sia inferiore ai suddetti standard, le monete in euro non adatte alla circolazione vanno distinte in base al taglio e possono essere consegnate in imballaggi diversi da quelli standardizzati.

*Articolo 10***Controlli degli Stati membri**

1. Gli Stati membri sottopongono le monete consegnate non adatte alla circolazione a controlli riguardanti:

- la quantità dichiarata per ciascun sacchetto/contenitore,
- l'autenticità, ai fini di garantire che non vi siano pezzi contraffatti,
- l'impatto visivo, per stabilire se sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 7.

2. I controlli relativi alla quantità di monete consegnate vanno eseguiti pesando ciascun sacchetto/contenitore. Si applica un margine di tolleranza di -2% e $+1\%$ al peso nominale dell'imballaggio standard di cui al secondo comma dell'articolo 9. Si effettua un controllo equivalente nei casi in cui le convenzioni nazionali sugli imballaggi siano diverse dalle suddette norme. Ogni sacchetto/contenitore va inoltre sottoposto a controllo per verificare che non vi siano palesi anomalie.

Qualora il peso del sacchetto/contenitore superi il margine di tolleranza, sarà necessario sottoporre a trattamento l'intero contenuto del sacchetto/contenitore in questione.

3. I controlli relativi all'autenticità e all'impatto visivo possono essere effettuati attraverso campionamento. Va sottoposto a controllo un numero minimo di campioni pari al 10 % dei quantitativi consegnati per i tagli da 2 euro, 1 euro, 50 centesimi, 20 centesimi e 10 centesimi.

4. I controlli relativi all'autenticità vanno eseguiti sui campioni indicati al paragrafo 3 procedendo come segue:

- i) in caso di selezione meccanica/automatica, gli apparecchi devono essere adeguati conformemente alle procedure di cui alla parte II della presente raccomandazione;
- ii) negli altri casi si applicano i criteri dei CNAC.

Qualora si individui un pezzo contraffatto, sarà necessario sottoporre a controllo di autenticità l'intero contenuto del sacchetto/contenitore.

5. I controlli relativi all'impatto visivo vanno eseguiti sui campioni indicati al paragrafo 3, ai fini di stabilire se un sacchetto/contenitore presenta anomalie, ad esempio monete mal distribuite, monete diverse dall'euro o monete in euro di taglio non identificabile. Nei casi in cui le anomalie siano di proporzione superiore all'1 %, il sacchetto/contenitore in questione deve essere sottoposto ad un nuovo controllo e la proporzione delle monete non rimborsabili va stabilita attraverso uno dei

seguenti metodi:

- i) l'intero quantitativo di monete di ciascun sacchetto/contenitore in questione viene esaminato manualmente, secondo il modo stabilito dalle autorità nazionali competenti;
- ii) viene sottoposto al controllo d'impatto visivo un 10 % del sacchetto/contenitore prelevato a campione, unitamente al campione di cui al paragrafo 3. La proporzione riscontrata per le due tipologie di campione di monete non rimborsabili si estende quindi all'intero contenuto del sacchetto/contenitore.

*Articolo 11***Informazione e comunicazione**

Gli Stati membri presentano una relazione annua alla Commissione e al comitato economico e finanziario (CEF) relativa al rimborso o alla sostituzione delle monete in euro non adatte alla circolazione, specificandone la quantità e il taglio. Dal canto suo, la Commissione elabora regolarmente delle relazioni per il CEF.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni riguardanti i servizi incaricati del rimborso o della sostituzione e le modalità specifiche (relative, ad esempio, agli standard d'imballaggio e alle commissioni) siano a disposizione del pubblico sugli appositi siti Internet e attraverso opportune pubblicazioni.

*PARTE IV***DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 12***Valutazione**

Tre anni dopo la pubblicazione della presente raccomandazione, le norme ivi contenute saranno valutate alla luce dell'esperienza acquisita in relazione, tra l'altro, all'armonizzazione delle condizioni di rimborso o sostituzione delle monete non adatte alla circolazione di cui all'articolo 7, all'opportunità di abrogare le esenzioni dalle commissioni di trattamento di cui all'articolo 8, alla possibilità di prevedere un sistema di compensazione tra gli Stati membri per le monete non adatte alla circolazione che sono state rimborsate e all'eventuale esigenza di legiferare in merito.

*Articolo 13***Destinatari**

Destinatari della presente raccomandazione sono gli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2005.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.